

CORRIERE DEL TICINO 2.6.2004, Economia p. 43

NEL PACCHETTO NEGOZIATO CON L'UNIONE EUROPEA UN ACCORDO SEPARATO CONTRO IL CONTRABBANDO E L'EVASIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE

BILATERALI-BIS: SVIZZERA AGENTE PAGATORE O AGENTE INQUISITORE?

Contraddizioni riguardo al riciclaggio del provento di contrabbando e infrazioni fiscali

Paolo Bernasconi, Avvocato a Lugano, Professore all'Università di San Gallo

_ La preoccupazione dell'UE di migliorare l'efficacia della cooperazione in materia fiscale e doganale verrà soddisfatta menzionando nell'Accordo con la Svizzera la facoltà per le autorità inquirenti UE di partecipare direttamente all'esecuzione di ogni rogatoria, ossia, fra l'altro, di consultare documenti, di proporre domande ai testimoni, di suggerire misure istruttorie e, se utile, di avere accesso agli stessi locali, stessi documenti e stesse informazioni cui hanno accesso le autorità inquirenti svizzere. Nessuna novità: tutto è già previsto dall'art. 65a LAIMP e dalla sentenza del Tribunale federale del 23.12.2003. Anche la facoltà di ottenere la segretezza di atti rogatoriali, almeno temporanea, nei confronti delle persone accusate è già prevista dall'art. 80m LAIMP. Parimenti, il rinvio esplicito alle modalità più recenti di indagine bancaria internazionale contenute nel protocollo addizionale del 16.10.2001 al Trattato UE di cooperazione giudiziaria (C 326/ 1) non comporta novità rispetto all'attuale prassi svizzera. La novità, di portata storica, risiede altrove: il futuro Accordo riguarda la cooperazione a favore di procedimenti UE per frode « ed ogni altra attività illegale » – quindi anche l'evasione fiscale – riguardante tutte le imposte indirette, come l'IVA e le accise, le infrazioni doganali, compreso il contrabbando, nonché la corruzione. Pertanto, tutte le norme e la prassi svizzere più sofisticate sviluppate a favore della cooperazione internazionale contro i crimini più gravi, diventeranno applicabili anche per tutte le infrazioni suddette. Poiché l'ampiezza di indagini bancarie riguardanti infrazioni fiscali e doganali, dal punto di vista della loro rilevanza probatoria, è difficile da limitare a priori, è evidente che l'applicazione di queste norme comporterà, nei confronti dei clienti interessati, un'erosione del segreto bancario finora mai vista.

RICICLAGGIO CONNESSO A FRODE FISCALE E CONTRABBANDO

Sempre nell'ambito dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria e amministrativa, relativa alle imposte indirette e ai dazi doganali, si prevede che le autorità svizzere daranno assistenza alle autorità dell'UE anche nei procedimenti riguardanti il riciclaggio del provento di tali infrazioni, purché la pena prevista per le stesse sia superiore ai sei mesi. Fra queste infrazioni vengono menzionati esplicitamente la frode fiscale ed il contrabbando svolto a titolo professionale. Una precisazione quest'ultima che vorrebbe essere limitativa, ma che sarà difficile applicare poiché, anche se la si dovesse interpretare secondo il concetto ben conosciuto nel diritto penale svizzero di reato commesso «per mestiere», si dovrebbero poi fare i conti con una giurisprudenza del Tribunale federale così variegata da escludere di poterne fare oggetto di istruzione per le migliaia di intermediari finanziari attivi in Svizzera. Ecco però affiorare un'altra novità storica: infatti, l'art. 305bis CPS non prevede la punibilità del riciclaggio collegata all'occultamento del provento di infrazioni fiscali o doganali. Di conseguenza, nessuna cooperazione con autorità estere era finora ammissibile a favore di procedimenti esteri avviati per questo tipo di riciclaggio. Anche in questo caso le autorità svizzere si troveranno in grave difficoltà nel giudicare se un'inchiesta bancaria per questo tipo di riciclaggio sia rilevante o meno dal punto di vista probatorio.

«RICICLAGGIO SVIZZERO» E «RICICLAGGIO UE»

Qualcuno deve avere avvertito la contraddizione insita nel futuro riconoscimento di due forme di riciclaggio: quella punibile secondo il Codice penale svizzero (che chiameremo « riciclaggio svizzero») e quella punibile per l'UE (che chiameremo « riciclaggio UE»), quest'ultima essendo

idonea alla cooperazione internazionale, ma esclusivamente a favore dei 25 Paesi UE e non di altri Paesi, sempre che in futuro questo Accordo Svizzera- UE non faccia macchia d'olio. Infatti, nel materiale (« Presserohstoff ») distribuito ai media il 19.5.2004, ci si è preoccupati di anticipare esplicitamente che il nuovo Accordo Svizzera- UE non comporterà la revisione delle norme svizzere antiriciclaggio, ossia né dell'art. 305bis CPS riguardo alle infrazioni a monte del riciclaggio, né degli artt. 9 e 10 della Legge federale antiriciclaggio, che prevede l'obbligo di blocco e di segnalazione di patrimoni di sospetta origine criminosa. Ciò malgrado, le domande spinose fanno ressa: l'intermediario finanziario che commette il « riciclaggio UE » soddisferà ancora la garanzia di attività irreprensibile necessaria per l'esercizio delle attività autorizzate dalla Commissione federale delle banche (CFB)? Il « riciclaggio UE » rappresenta una transazione a rischio accresciuto secondo l'art. 8 dell'Ordinanza antiriciclaggio della CFB? Le relazioni d'affari con clienti che praticano il « riciclaggio UE » saranno da trattare come relazioni a rischio accresciuto secondo l'art. 7 della suddetta Ordinanza CFB? Un'impresa sarà punibile in base all'art. 100quater CPS a causa di una carenza organizzativa correlata con un « riciclaggio UE »? I revisori di un'azienda dovranno notificare agli organi della stessa (art. 729b CO) la scoperta di un « riciclaggio UE » commesso nell'ambito di una società anonima? La Svizzera e l'UE si assicurano anche la cooperazione per la riscossione dei crediti fiscali. Ma ciò non spiega una contraddizione eloquente: potrà essere sequestrato e confiscato presso una banca svizzera il provento di frodi doganali, ossia contrabbando, e di sottrazione di imposte indirette, solamente se commesse in danno dell'erario UE, ma non se commesse in danno dell'erario svizzero. Nell'Annesso A delle Conclusioni del summit del 19.5.2004, si tenta di turare un'altra falla, prevedendo che se il cosiddetto « riciclaggio UE » è stato commesso esclusivamente in territorio svizzero da parte di un cittadino svizzero (ma si parla soltanto di « Swiss persons », per cui rimane incerto se l'eccezione è estesa anche alle imprese svizzere), i mezzi di prova che l'autorità svizzera avrà messo a disposizione dell'autorità rogante di un Paese UE non potranno essere utilizzati in un procedimento contro questo cittadino svizzero. Ecco quindi nascere un'ulteriore discriminazione proprio in un settore, quello penale, in cui le discriminazioni fanno a pugni con il principio di determinazione delle norme e della certezza giuridica: il sistema giuridico svizzero conoscerà il « riciclaggio UE commesso da cittadino svizzero » e, dall'altra parte, il « riciclaggio UE commesso da cittadino non svizzero ». Le stesse domande poste sopra, applicate a questa trovata giuridica, si porranno in modo ancora più acuto, tanto più tenendo presente l'obbligo di diligenza che incombe su tutti gli intermediari finanziari operanti in Svizzera, sino a comprendere l'istruzione e l'aggiornamento del proprio personale anche riguardo a tutte queste novità, che per di più andranno poi spiegate, in modo semplice e comprensibile, anche alla clientela residente nell'UE. Una conclusione solo provvisoria, poiché i documenti finora accessibili sono ancora frammentari: se il salvataggio del segreto bancario sia riuscito o meno, giudicheranno i clienti del sistema bancario svizzero residenti nell'UE; per ora, è almeno chiaro che la certezza giuridica - materia-prima perlomeno altrettanto indispensabile per una piazza finanziaria internazionale - è stata oggetto di cure meno assidue di quelle dedicate al segreto bancario.

(3 - fine)

I precedenti articoli sono stati pubblicati sul CdT del 27 e del 28 maggio 2004